



Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori

A.C. 4299

Dossier n° 575 - Schede di lettura
10 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4299
Titolo:	Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Agostinelli
Date:	
presentazione:	15 febbraio 2017
assegnazione:	2 maggio 2017
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, XII Affari Sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge all'esame della Commissione **riscrive l'art. 403 del codice civile**, che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto.

L'art. 403 c.c., rubricato "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", dovrebbe avere nel nostro ordinamento una applicazione residuale. Ad esso si ricorre, infatti, quando - a fronte di una grave difficoltà per il minore, che ne richiede l'allontanamento da un pericolo imminente - non sia già intervenuta l'autorità giudiziaria in applicazione degli articoli 330 (*Decadenza dalla responsabilità genitoriale*) o 333 (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*) del codice civile. Se dunque l'autorità giudiziaria non è ancora intervenuta e della situazione di pericolo in cui versa il minore si accorge chiunque altro, **qualsiasi pubblica autorità può immediatamente intervenire** per allontanare il minore dal pericolo. In altri termini, la norma assicura la **protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile**: trovando applicazione solo nelle ipotesi di urgente necessità, si conciliano le esigenze di non lasciare privi di protezione i minori che ne abbiano bisogno, con il principio secondo cui il compito di provvedervi spetta, di regola, ad un organo giudiziario.

La norma trova applicazione in tre possibili situazioni relative al minore:

- quando sia moralmente o materialmente abbandonato,
- quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi,
- quando sia allevato da persone incapaci - per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi - di provvedere alla sua educazione.

Altro presupposto, seppur implicito, è l'**urgente necessità di provvedere**: il collocamento costituisce un **provvedimento provvisorio**, destinato ad avere effetto soltanto finché la competente autorità emetta quello definitivo. L'intervento di un'autorità diversa dal giudice, quindi, è consentita solo quando vi sia il pericolo che il giudice non possa provvedere tempestivamente: l'urgenza giustifica la concorrente competenza di più organi, accrescendo la probabilità che almeno uno di essi provveda in modo tempestivo.

La pubblica autorità alla quale fa riferimento l'art. 403 finisce, oggi, sostanzialmente per coincidere con i **servizi sociali locali**, ma non è escluso che possano provvedere anche altri, come ad esempio le autorità di pubblica sicurezza.

Qualunque sia l'autorità che provvede, dovrà evidentemente poi rivolgersi comunque ai servizi sociali (un tempo agli organi di protezione dell'infanzia, cui fa ancora riferimento il testo della disposizione) per ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e, di regola, incaricarli dell'esecuzione del provvedimento: su tali provvedimenti, e sulle condizioni del minore collocato, **autorità e servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni**. L'art. 9, comma 1, della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983) prevede infatti che «Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di

Quadro
normativo

pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio».

Venuto così a conoscenza del provvedimento provvisorio, il Tribunale per i minorenni provvederà in modo definitivo pronunciando ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, ovvero degli articoli 4 (procedimento di affidamento familiare) e 10 (procedimento per dichiarare lo stato di abbandono del minore), della legge sulle adozioni, sempre che - cessata la situazione di pericolo - il minore non debba essere semplicemente ricondotto dai genitori.

Si ricorda che il 24 giugno 2010 sono state presentate le "[Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore](#)" dal proprio nucleo familiare, redatte da un Tavolo tecnico promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali - CNOAS.

Muovendo dall'obiettivo prioritario di prevenire l'allontanamento dei minori dalle proprie famiglie, il documento sottolinea che - laddove non sia possibile evitarlo - la finalità degli interventi deve essere rappresentata dal recupero della capacità genitoriale della famiglia originaria e dalla rimozione delle cause che ne impediscono l'esercizio, al fine di garantire il rientro del minore in famiglia nel più breve tempo possibile. Il documento elenca quindi 17 elementi di cui tenere conto in caso di allontanamento.

Il primo dei diciassette elementi, secondo tale documento, riguarda proprio l'art. 403 c.c.: il ricorso a tale articolo deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione; dell'allontanamento deve darsi tempestiva comunicazione alla competente Procura minorile per le iniziative del caso.

La proposta di legge riscrive, nei seguenti termini, l'art. 403 del codice.

Novità introdotte dalla p.d.l.

Normativa vigente	A.C. 4299
Codice civile - art. 403 <i>Intervento della pubblica autorità a favore dei minori</i>	
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi , oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui , la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione	Quando il minore si trovi in uno stato, accertato o evidente , di abbandono morale o materiale e, comunque, per le condizioni in cui è allevato, si trovi esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico , la pubblica autorità, preferibilmente a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un ambiente sicuro , sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, valutando, in via prioritaria, la possibilità di una collocazione presso parenti entro il quarto grado di accertata idoneità .
	L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento preso ai sensi del primo comma al procuratore presso il tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del presente codice nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Rispetto alla normativa vigente, dunque, la proposta riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a **due presupposti**:

- stato di abbandono morale o materiale del minore, che deve essere accertato o evidente;
- esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico a causa delle condizioni in cui è allevato.

La proposta, inoltre:

- inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data **priorità al collocamento presso parenti entro il quarto grado**, piuttosto che presso estranei o istituti.

Ai parenti entro il quarto grado la legge sulle adozioni riconosce un ruolo nell'ambito del procedimento che conduce alla dichiarazione di adottabilità, dovendo essere avvertiti dell'apertura del procedimento (art. 10) e potendo, con la loro presenza, escludere che il minore sia dichiarato definitivamente in stato di abbandono (artt. 11 e 12). Le legge

sulle adozioni, peraltro, circoscrive questo ruolo ai parenti entro il quarto grado «*che abbiano rapporti significativi con il minore*». Si osserva, inoltre, che nell'ambito dell'istituto dell'affidamento familiare, disciplinato dagli articoli da 2 a 5 della legge n. 184 del 1983, non è riconosciuto alcun ruolo specifico ai parenti;

- specifica - inserendo un secondo comma - che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne **notizia al PM** presso il tribunale per i minorenni **entro 24 ore**. Il PM dovrà verificare la fondatezza dell'intervento e adottare i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile o dalla legge sulle adozioni.

Si ricorda che già attualmente l'art. 9 della legge n. 184/1983 impone di riferire «*al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova*» le situazioni di abbandono del minore di età.

Il richiamato **art. 336 del codice civile** disciplina il procedimento da seguire per l'adozione da parte del giudice dei provvedimenti a tutela dei minori. Il procedimento prevede un ricorso (dei genitori, dei parenti o del PM) sul quale il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il PM oltre che il minore stesso che abbia compiuto 12 anni o sia comunque capace di discernimento. La disposizione consente al tribunale, in caso di urgente necessità, di adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Le altre due disposizioni del codice che vengono in esame sono gli **articoli 330 e 333**: il primo disciplina l'ipotesi più grave, di allontanamento del minore per *decadenza dalla responsabilità genitoriale* mentre l'art. 333 c.c. quella, meno grave e più frequente, di *condotta pregiudizievole ai figli*, che giustifica comunque la misura dell'allontanamento.

I richiamati articoli della **legge sulle adozioni**, invece, si inseriscono nella procedura per dichiarare il minore adottabile e disciplinano:

- la segnalazione al tribunale per i minorenni delle situazioni di abbandono dei minori (art. 9);
- la conseguente apertura di un procedimento per verificare l'adottabilità del minore con l'indicazione dei provvedimenti che il giudice può adottare anche in via d'urgenza (art. 10).

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta sostituisce un articolo del codice civile. Ciò rende necessario l'intervento con fonte primaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alle materie "ordine pubblico e sicurezza" e "ordinamento civile", entrambe di esclusiva competenza statale, in base all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, lettere h) e l).